

PROVINCIA DI SAN MICHELE ARCANGELO

DEI FRATI MINORI DI PUGLIA E MOLISE

Repertorio n.

**CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
"VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL
CONVENTO DI SAN MATTEO A SAN MARCO IN LAMIS – BIBLIO
L.A.B." A SAN MARCO IN LAMIS.**

CUP: B38C20000160009

CIG: 862879313F

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di dicembre nella sede della Curia provinciale dei Frati Minori di Puglia e Molise, sita alla piazza Basilica n.1 in Molfetta, sono presenti:

- da una parte fra Donato Sardella, nato a Monopoli (BA) il 09/02/1959, C.F. SRDDNT59B09F376Z, rappresentante legale della Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, domiciliato, per la carica, presso la sede in Molfetta alla Piazza Basilica n. 1, codice fiscale 80002950717, che nel presente atto agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato;

- dall'altra parte sig. Papparuso Pietro Paolo, nato ad Andria (BT) il 31/01/1974 e ivi residente in Via Milano n. 71/A, C.F. PPRPRP74A31A285L, che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante ed amministratore unico dell'impresa denominata "IMCORE s.r.l.", con sede in Andria (BT) alla Via Milano n. 71/A, P. IVA



06576710724;

PREMESSO che:

- con Verbale del Definitorio Provinciale del 29/04/2019 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'assegnazione al RUP, fra Donato Sardella, Vicario e Segretario provinciale, dell'obiettivo di provvedere all'esecuzione del progetto di "recupero, valorizzazione e fruizione del Convento San Matteo in San Marco in Lamis (FG)";

- con Verbale del Definitorio Provinciale del 13/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi, per l'importo di €. 999.148,25, di cui quanto ad €. 948.092,51 a valere sul POR Puglia 2014-2020, Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - Avviso pubblico "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti ecclesiastici", e quanto ad €. 51.055,74 a carico del bilancio della Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, a titolo di cofinanziamento per la copertura delle risorse aggiuntive necessarie alla completa realizzazione dell'intervento;

- con Disposizione a contrarre del 08/03/2021 è stata avviata la procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, in analogia all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11/09/2020, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

- con Determina di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento del



02/07/2021 i lavori di "recupero, valorizzazione e fruizione del Convento San Matteo in San Marco in Lamis (FG)" sono stati aggiudicati all'operatore economico IMCORE S.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, cod. fisc. e P. IVA 06576710724, che ha offerto un ribasso percentuale dell'1% pari ad € 6.167,90 su un importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 616.789,58 pertanto per un importo di aggiudicazione di € 626.985,63, oltre IVA, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 16.363,94 ed approvato il quadro economico post gara;

- sono stati acquisiti agli atti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione di efficacia del Responsabile del Procedimento del 09/11/2021 è stata dichiarata l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- l'impresa aggiudicataria, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito e consegnato alla Stazione appaltante, la cauzione definitiva con polizza fideiussoria n. 1632.00.27.2799825448 della compagnia assicurativa SACE BT s.p.a., Agenzia di Pescara, rilasciata in data 04/11/2021 per euro 31.350,00, pari al 5% dell'importo contrattuale, la quale prevede espressamente, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. n. 50/2016, l'impresa aggiudicataria ha provveduto alla stipula della polizza di assicurazione n. 1632.00.33.33036842 che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione del contratto, rilasciata in data 08/11/2021 dalla compagnia assicurativa SACE BT s.p.a;



- ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, il termine dei trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, di cui al comma 9, non si applica, in quanto trattasi di procedura di gara telematica con unico concorrente;

- ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva prot. n. INAIL 29514455 del 07/10/2021, con scadenza validità al 04/02/2022;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite di tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

Tutto quanto premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le Premesse e tutta la documentazione contrattuale di cui all'art. 20 del presente contratto (di seguito, la "**Documentazione Contrattuale**"), formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2

La Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, da ora in poi chiamata più brevemente con il termine "Provincia", come innanzi rappresentata, affida in appalto alla Ditta IMCORE S.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, cod. fisc. e P. IVA 06576710724, da ora in poi indicata con la sola parola "Impresa", che dichiara espressamente di accettare senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di "recupero, valorizzazione e fruizione del Convento San Matteo in San Marco in Lamis



(FG)" redatti secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 con la piena e totale osservanza dei relativi atti tecnici e amministrativi e, in particolare, secondo gli elaborati progettuali condivisi dalle parti, approvati con i provvedimenti amministrativi in premessa citati, armonizzati con le migliori proposte in sede di gara ed allegati alla pec del 9 dicembre 2021 (indirizzata alla Provincia) con cui la Direzione Lavori ha dato atto di aver verificato la conformità del progetto armonizzato prodotto dalla parte contraente rispetto alle migliorie proposte in sede di gara.

Art. 3

L'importo del presente contratto è stabilito in complessivi €. **626.985,62** (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) (diconsi **euro seicentoventiseimilanovecentottantacinque/62**) oltre I.V.A. come per Legge, al netto del ribasso offerto dell'1% (unopercento) sull'importo posto a base di gara.

Art. 4


Per la revisione prezzi le parti rimandano alla normativa vigente in materia.

Art. 5

Il tempo utile per dare ultimati i lavori resta stabilito, in giorni 190 (diconsi centonovanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Art. 6

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1632.00.27.2799825448 della compagnia assicurativa SACE BT s.p.a., Agenzia di Pescara, rilasciata in data



04/11/2021 per euro 31.350,00, pari al 5% dell'importo contrattuale, la quale prevede espressamente, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 7

Il presente contratto è stipulato a corpo e l'Impresa avrà diritto all'anticipazione del prezzo ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ai pagamenti in acconto secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine utile per dare ultimati i lavori indicato all'art. 5 e per ogni eventuale inadempienza, l'Impresa si obbliga al pagamento di una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.

Art. 9



Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi indicati al comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le varianti in corso d'opera devono rispettare quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2006 e dagli artt. 161 e 162 del Regolamento Generale.

Art. 10

L'Impresa si obbliga a curare l'apposizione sul cantiere e/o sul luogo dove devono eseguirsi le opere previste dal presente contratto, apposita tabella di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), da collocare in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, l'Impresa deve provvedere, su apposita disposizione del direttore dei lavori, a installare un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere.


Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.

La tabella deve riportare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema allegato alla Circolare n.1729/UL dell'1/6/1990 del Ministero dei Lavori Pubblici, cui si rinvia, contenenti tutte le indispensabili notizie attinenti la pubblicità dei lavori in corso e delle modalità di finanziamento degli stessi.

Oneri e spese per la fornitura e l'installazione dei cartelli in argomento sono a intero e esclusivo carico dell'Impresa.

Art. 11

L'Impresa dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il



proprio indirizzo presso quello enunciato in premessa.

Art. 12

Tutte le spese inerenti il presente contratto (copia e stampa, spese di bollo e di registrazione, diritti di rogito, di scritturazione e di copia, rilascio di copie autenticate ecc.), nonché, quelle preliminari al contratto stesso (fotocopie delle lettere invito, degli atti di gara, copie del verbale di gara ed allegati, spese di bollo, rilascio di copie autenticate ecc.) sono a completo e esclusivo carico dell'Impresa senza possibilità di rivalsa.

Art. 13

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione del presente contratto d'appalto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trani e escludono il ricorso al giudizio degli arbitri.

Art. 14

L'Impresa è tenuta a eseguire in proprio i lavori compresi nel presente contratto e non può subappaltare né eseguire per cottimo, i lavori o le singole lavorazioni dell'opera appaltata, senza la preventiva e formale autorizzazione della Provincia.

Ai fini di quanto sopra restano salve le disposizioni all'uopo stabilite in materia di disciplina del subappalto, dalla vigente normativa in materia.

Art. 15

L'Appaltatore non potrà cedere in nessun caso il Contratto, a pena di nullità.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti derivanti dal presente Contratto nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e alle condizioni previste dal C.S.A.



Art. 16

Si richiama integralmente quanto stabilito dal C.S.A.

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, si obbliga a mettere a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti che si dovessero rendere necessari od opportuni.

Rimane a cura e a spese dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Art. 17

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Impresa si obbliga a applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore alla data odierna.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla

responsabilità di cui innanzi e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Provincia.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dalla Provincia o a essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia stessa comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui si tratta.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato, dandone formale comunicazione alla Provincia, che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

La Provincia si riserva inoltre il diritto di avvalersi della cauzione come innanzi costituita dall'Impresa a garanzia dei debiti contrattuali, qualora l'Impresa medesima risulti inadempiente nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali e pagamento dei relativi contributi in favore degli Enti assicurativi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata alla Provincia prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione alla Provincia delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici



previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori come previsto dalla vigente normativa in materia, deve essere consegnato alla Provincia e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.

Il piano di sicurezza di cui sopra deve essere aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa.


Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 18

L'Impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo completo e esclusivo carico qualsiasi risarcimento e/o indennizzo, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Provincia.

Art. 19

Per quant'altro non previsto nel presente atto, valgono, in quanto applicabili, le norme e le condizioni previste dalla Legge 20/3/1865, n. 2248, allegato F), dal Capitolato Generale d'Appalto delle opere pubbliche approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, dal D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010, dal Codice



Civile, che le parti in via analogica richiamano e espressamente confermano in ogni parte, dagli atti di gara, dal progetto esecutivo relativo ai lavori oggetto del contratto e allegati, di cui le parti prendono visione, siglano ogni pagina per accettazione e omettono di allegare, e dalle ulteriori norme speciali vigenti in materia di opere e lavori pubblici se e in quanto applicabili.

La Provincia informa le parti costituite che tratterà i dati contenuti nel presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per l'assolvimento delle attività e degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di privacy.

Art. 20

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti, il cui contenuto è perfettamente noto all'Appaltatore, che dichiara di ben conoscerli, e che sono depositati in originale presso la sede del Committente:


- a) il C.S.A.;
- b) gli elaborati del progetto esecutivo, specificamente indicati all'art. 8 del C.S.A., così come armonizzati con le migliori proposte in sede di gara.

I documenti di cui al presente articolo, che formano parte integrante del Contratto, sono esplicativi l'uno dell'altro.

In caso di ambiguità, incongruenza, difformità o contrasto tra il Contratto ed uno dei documenti che costituiscono il Contratto, le disposizioni dello stesso si intenderanno prevalere sugli altri documenti.

Art. 21

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.



Redatto in modalità elettronica, letto e sottoscritto con firma digitale.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

D. S. M.

L'IMPRESA

[Handwritten Signature]
IMCORE S.R.L.
P.I./ C.F.: 06576710724

